REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 467/2013 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2013

che modifica il regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione relativo all'introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale in merito alle informazioni da riportare sui manifesti destinati ai viaggiatori e al pubblico in generale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano [1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, terzo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione [2] disciplina l'introduzione nell'Unione di scorte personali di prodotti di origine animale di natura non commerciale trasportate nel bagaglio dei viaggiatori o consegnate a privati in minime quantità a conclusione di un loro acquisto a distanza, ad esempio via posta, via telefono o via Internet.

(2) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 206/2009 stabilisce che spetta agli Stati membri garantire che i viaggiatori provenienti dai Paesi terzi rispettino le condizioni veterinarie previste per l'introduzione delle scorte personali nell'Unione. È opportuno fornire ai viaggiatori almeno le informazioni contenute in uno dei manifesti di cui all'allegato III del presente regolamento. I manifesti forniscono informazioni relative a eventuali deroghe a favore di Paesi terzi geograficamente limitrofi e caratterizzati da un basso rischio di polizia sanitaria.

(3) La Croazia figura tra i suddetti Paesi. A decorrere dall'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia e subordinatamente a tale trattato occorre cancellare dai manifesti la voce corrispondente.

(4) È altresì opportuno rivedere leggermente la formulazione e l'impaginazione dei manifesti affinché le informazioni ivi riportate risultino maggiormente chiare sia per i viaggiatori sia per il pubblico in generale.

(5) Occorre pertanto modificare l'allegato III del regolamento (CE) n. 206/2009.

(6) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 206/2009 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore subordinatamente e contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Croazia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

[1] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
[2] GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO III

(Le comunicazioni sono reperibili al sito seguente: http://ec.europa.eu/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html)

Commissione europea

Tenete le malattie degli animali fuori dall'Unione europea!



I viaggiatori devono consegnare questi prodotti che saranno sottoposti a controlli ufficiali*

I prodotti di origine animale possono recare patogeni suscettibili di causare malattie infettive negli animali

L'introduzione di prodotti di origine animale nell'Unione europea è soggetta a procedure rigorose e a controlli veterinari

*Tranne quelli che arrivano in piccole quantità per consumo personale dai seguenti paesi: Andorra, Groenlandia, Islanda, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera

Salute e consumatori

Commissione europea

Le malattie non rispettano le frontiere



Se introducete da paesi extra UE carne o prodotti lattiero-caseari rischiate di importare malattie animali.

Se non dichiarate questi prodotti rischiate una multa o un'azione penale.

Detti prodotti saranno sequestrati e distrutti all'arrivo.

Potete portare con voi piccole quantità per consumo personale dai seguenti paesi:
Andorra, Groenlandia, Islanda, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Norvegia, San Marino e Svizzera

Salute e consumatori

»